



Città di Randazzo

5° SETTORE OPERATIVO

DETERMINAZIONE n. 87 del 18/07/2016

Oggetto: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RANDAZZO, SITO IN C.DA SAN LORENZO, PALAZ. A, SCALA2 – PIANO 1° – SUB 8, ALLA SIG.RA GAGLIARDI LORENZA.

II CAPO SETTORE

- Premesso che con D.A. n. 1500/XI, l'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici ha approvato e finanziato il progetto per la costruzione di n. 45 alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Che con delibera della G.M. n. 43 del 30/03/2006 è stato approvato il Bando di Concorso speciale per l'assegnazione di n. 45 alloggi in locazione semplice nel Comune di Randazzo;
- Che il suddetto bando è stato pubblicato all'albo pretorio dal 18 aprile 2006 al 16 agosto 2006;
- Che l'art. 1 comma 4 della legge regionale n. 12/1952 come modificato dall'art. 23, comma 8, della L.R. 2/2002, testualmente recita : "l'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di una graduatoria permanente redatta da un funzionario nominato dal Sindaco, ed approvata dal Consiglio Comunale";
- Che con deliberazione consiliare n. 50 del 14/01/2007 è stata approvata la graduatoria definitiva;
- Che con determina dirigenziale n. 29 del 19/02/2009, a seguito dei provvedimenti di decadenza dalla stessa di persone utilmente collocate in graduatoria, ma che per vari motivi hanno perso i requisiti per ottenere l'assegnazione dell'alloggio la graduatoria è stata rettificata;
- Preso atto che la sig.ra Gagliardi Lorenza, nata a Frignano (CE) il 06/04/1946 e residente a Randazzo in via Leopardi n. 29, a seguito dello scorrimento della graduatoria definitiva ha conseguito l'assegnazione di un alloggio popolare;
- Rilevato che si è reso libero l'alloggio sito nella Palazzina scala A –int. A2- Sub 8, che necessita di manutenzione straordinaria;
- Vista la delibera di G.M. n. 69 del 12/07/2016 con la quale, nel caso di assegnazione di un alloggio E.R.P. di proprietà del Comune di Randazzo che necessita di lavori di manutenzione, per cui il Comune non ha le risorse economiche per provvedervi, è stato stabilito che i lavori possono essere eseguiti dall'assegnatario e l'importo compensato con il canone di locazione e ha dettato le direttive a cui gli Uffici devono attenersi;
- Vista la nota dell'Ufficio tecnico il quale comunica la mancanza di disponibilità finanziaria, da parte del Comune, per la manutenzione dell'alloggio da assegnare;
- Atteso che la sig.ra Gagliardi Lorenza ha dichiarato di accettare l'assegnazione dell'alloggio ERP di proprietà del Comune di Randazzo sito nella Palazzina scala A –int. A2- Sub 2, che necessita di manutenzione straordinaria;
- Che la stessa provvederà a proprie spese alla sistemazione dell'alloggio con scomputo sul canone d'affitto, nel limite documentato dalle fatture dei lavori e delle forniture, vistate dall'UT per la congruità, limite che in ogni caso non può superare il preventivo di spesa redatto dall'U.T. ;
- Rilevato che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 1035/72, la sig.ra Gagliardi Lorenza è stata invitata a produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio;

- Vista la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione con la quale la sig.ra Gagliardi Lorenza ha confermato di mantenere i requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1035/72;
- Ritenuto, di conseguenza, che l'alloggio popolare può essere assegnato in via definitiva;
- Considerato che la sig.ra Gagliardi Lorenza possiede i requisiti di legge, dalla stessa dichiarata;
- Visto il D.P.R. n. 1035/72 e la L.R. n. 1/79;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di procedere, per i motivi di cui in narrativa, all'assegnazione dell'alloggio popolare sito in C/da San Lorenzo, Palaz A, Scala A2, piano 1°, Cod. Sub 8 alla sig.ra Gagliardi Lorenza, come sopra generalizzata, compresa nella graduatoria degli aventi titolo.
2. stabilire che le spese sostenute dalla sig.ra Gagliardi Lorenza per la manutenzione dell'alloggio vengano scomutate sul canone d'affitto, nel limite documentato dalle fatture dei lavori e delle forniture vistate dall'UT per la congruità, limite che in ogni caso non può superare il preventivo di spesa redatto dall'U.T.
3. Di assegnare sessanta giorni per il completamento dei lavori, stabilendo che l'alloggio, salvo proroga da concedersi dal Comune di Randazzo a seguito di motivata istanza, deve essere stabilmente occupato dall'assegnataria entro i successivi cinque giorni dalla ultimazione de lavori; dalla di effettiva occupazione decorrerà il canone di locazione.
4. Dare atto, altresì, che l'assegnazione sarà revocata se l'alloggio:
 - sarà ceduto in tutto o in parte a terzi;
 - sarà abbandonato per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione giustificata da gravi motivi;
 - sarà usato per scopi illeciti;
 - per gli altri casi previsti dall'art. 17 del D.P.R. 1035/72.
5. Notificare copia del presente atto alla suddetta sig.ra Gagliardi Lorenza.
6. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti presso questo Ente.

II CAPO SETTORE
(Dott. Salvatore Salmeri)

